

Ai Gentili Clienti (Loro Sedi)

Circolare n. 3/2022: L'Assegno Unico Universale

Gentile Cliente,

Come noto, la Legge n. 46/2021 ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale, ovvero il beneficio economico volto a favorire la natalità, sostenere la genitorialità e promuovere l'occupazione, soprattutto femminile.

Gli aggettivi con i quali l'assegno viene definito ne evidenziano le caratteristiche e le peculiarità:

- unico, in quanto accorperà sei misure attualmente presenti nell'ordinamento a sostegno delle famiglie con figli a carico, ovvero gli assegni al nucleo familiare, la detrazione per figli a carico e le misure legate alla natalità;
- universale, perché spettante a tutti i nuclei familiari con figli a carico, a prescindere dall'occupazione dei genitori (anche lavoratori autonomi, liberi professionisti, disoccupati, incapienti).

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, è stato pubblicato il D.Lgs n. 230 del 21 dicembre 2021 (in vigore dal 22 dicembre 2021) che, in attuazione della delega conferita al Governo dalla Legge n. 46/2021, istituisce, a decorrere dal 1° marzo 2022, l'assegno unico e universale per i figli a carico, ovvero il beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari a seconda della condizione economica del nucleo, come identificata dall'ISEE.

A riguardo, l'INPS è intervenuto con più documenti:

- il 28 dicembre 2021 ha comunicato la disponibilità online della "Simulazione Importo Assegno Unico", che permette agli interessati di simulare l'importo mensile della nuova prestazione di sostegno per i figli a carico;
- il 30 dicembre 2021 è intervenuto per fornire i primi chiarimenti attraverso istruzioni, sotto forma di Nota, e mediante alcune FAQ;
- con Messaggio n. 4748 del 31 dicembre 2021 ha comunicato che, dal 1° gennaio 2022, è disponibile sul sito internet dell'Istituto la procedura per presentare le domande di assegno unico e universale per i figli a carico e ha fornito le prime indicazioni necessarie per la presentazione della domanda;

sempre in data 31 dicembre, ha predisposto, congiuntamente con l'Agenzia delle Entrate, due informative di dettaglio indirizzate ai sostituti d'imposta e ai dipendenti e lavoratori autonomi.

CARATTERISTICHE DELL'ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE

Secondo quanto previsto dall'articolo 1 del D.Lgs n. 230/2021, dal 1° marzo 2022 entra in vigore l'assegno unico e universale per figli a carico, ovvero il beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo identificata dall'ISEE di cui al DPCM n. 159/2013.

Si considerano figli a carico quelli facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE, in corso di validità, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del DPCM n. 159/2013; nel caso di nuclei con figli maggiorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi degli articoli da 2 a 6 e 9 del citato decreto.

In assenza di ISEE il nucleo di riferimento è accertato sulla base dei dati auto dichiarati in domanda, ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000, dal richiedente l'assegno unico, sulla base dei criteri di cui al DPCM n. 159/2013.

Le disposizioni del D.Lgs n. 230/2021 sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento all'articolo 10 della Legge costituzionale n. 3/2011.

Al fine di assicurare la piena conoscibilità del beneficio, al momento della registrazione della nascita del figlio, l'ufficiale dello stato civile informa i genitori sull'assegno.

L'assegno non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del TUIR (neutralità fiscale ex articolo 8, D.Lgs n. 230/2021).

ISEE per determinare la condizione economica del nucleo

Come specificato dall'INPS con Messaggio n. 4748 del 31 dicembre 2021, con riferimento all'ISEE, in presenza di figli minorenni si tiene conto dell'indicatore calcolato

- ai sensi dell'articolo 7 del DPCM n. 159/2013 (ISEE minorenni) e
- ai sensi dell'articolo 9 del medesimo decreto (ISEE minorenni corrente),

facendo riferimento al nucleo del figlio beneficiario della prestazione.

Tale indicatore, in caso di genitori non coniugati e non conviventi tra di loro, ove il genitore non convivente sia "componente attratta" o "componente aggiuntiva" differisce dall'ISEE ordinario.

Per approfondimenti, l'INPS rinvia al paragrafo 7 della Circolare n. 171/2014.

Per i figli maggiorenni, il riferimento è all'ISEE di cui agli articoli 2-5 del DPCM n. 159/2013 (ISEE ordinario) e all'articolo 9 del medesimo decreto (ISEE ordinario corrente).

Tenuto conto che la prestazione ha natura "universalistica", in assenza di ISEE al momento della domanda, l'assegno spetta sulla base dei dati autodichiarati nel modello di domanda ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000, fermo restando il rispetto dei criteri di cui al DPCM n. 159/2013.

In caso di:

- ISEE presentato entro il 30 giugno, la prestazione viene conguagliata e spettano tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo;
- ISEE presentato dal 1° luglio, la prestazione viene calcolata sulla base del valore dell'indicatore al momento della presentazione dell'ISEE;
- assenza di ISEE oppure ISEE pari o superiore a 40.000 euro, la prestazione spettante viene calcolata con l'importo minimo previsto dall'articolo 4 del D.Lgs n. 230/2021 (50 euro per i figli minori e 25 euro per i maggiorenni).

SOGGETTI BENEFICIARI

Secondo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto, l'assegno unico è riconosciuto ai nuclei familiari:

- per ogni figlio minore a carico e, per i nuovi nati, decorre dal 7° mese di gravidanza;
- per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento del 21° anno di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:
 - frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
 - svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
 - sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
 - svolga il servizio civile universale;
- per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

Nell'interesse del figlio, la misura in esame spetta, in parti uguali, a chi esercita la responsabilità genitoriale, salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 4 e 5 del D.Lgs n. 230/2021, che vedremo più avanti.

REQUISITI

Secondo l'articolo 3 del D.Lgs n. 230/2021, l'assegno unico è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:

- sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non

appartenente all'UE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a 6 mesi;

- sia soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- sia residente e domiciliato in Italia;
- sia o sia stato residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

Come precisato con Messaggio INPS n. 4748/2021, nel rispetto dei requisiti sopracitati, l'assegno è riconosciuto a prescindere dall'appartenenza del soggetto a una specifica categoria di lavoro.

IMPORTI MENSILI

I criteri per la determinazione dell'assegno sono disciplinati dall'articolo 4 del decreto in esame.

Figlio minorenni

Secondo quanto previsto dal comma 1, per ciascun figlio minorenni è previsto un importo pari a 175 euro mensili, che spetta:

- in misura piena nel caso di ISEE pari o inferiore a 15.000 euro;
- in misura ridotta per livelli di ISEE superiori. Come indicato dalla tabella 1, la riduzione è graduale e raggiunge un valore pari a 50 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro, mentre per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante.

Figlio maggiorenne

Secondo quanto previsto dal comma 2, per ciascun figlio maggiorenne, fino al compimento del 21° anno di età, è previsto un importo pari a 85 euro mensili, che spetta:

- in misura piena nel caso di ISEE pari o inferiore a 15.000 euro;
- in misura ridotta per livelli di ISEE superiori. Come indicato dalla tabella 1, la riduzione è graduale e raggiunge un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro, mentre per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante.

Il 28 dicembre 2021 l'INPS ha comunicato la disponibilità online della "Simulazione Importo Assegno Unico", che permette agli interessati di simulare l'importo mensile della nuova prestazione di sostegno per i figli a carico. Il servizio è accessibile liberamente, senza credenziali di accesso, ed è consultabile da qualunque dispositivo mobile o fisso.

CARATTERISTICHE DEL NUCLEO E MAGGIORAZIONI DELL'ASSEGNO

Alcune caratteristiche del nucleo familiare comportano la maggiorazione dell'importo dell'assegno unico, come indicato all'articolo 4 del D.Lgs n. 230/2021.

Nel caso di assenza di ISEE e di accertamento del nucleo di riferimento sulla base dei dati auto dichiarati in domanda, spettano gli importi corrispondenti a quelli minimi previsti ai commi da 1 a 8 dell'articolo 4 del D.Lgs n. 230/2021.

Maggiorazione transitoria per le prime tre annualità

Al fine di consentire la graduale transizione alle nuove misure a sostegno dei figli a carico e di garantire il rispetto del principio di progressività, l'articolo 5 del D.Lgs n. 230/2021 introduce per le prime tre annualità una maggiorazione di natura transitoria, su base mensile, dell'importo dell'assegno unico. La maggiorazione è riconosciuta ai soggetti aventi diritto all'assegno, se sussistono cumulativamente le seguenti condizioni:

- valore dell'ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente non superiore a 25.000 euro;
- effettiva percezione, nel corso del 2021, dell'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del DL n. 69/1988, in presenza di figli minori da parte del

Esempi di importi mensili per figlio spettanti in base all'ISEE

Si riporta di seguito la tabella di esempi di importi mensili per figlio dell'assegno unico e universale, come proposta dalla Comunicazione congiunta INPS e dall'Agenzia delle Entrate ai datori di lavoro (informativa pubblicata il 31 dicembre 2021). Gli importi sono espressi in euro.

Modalità di presentazione della domanda

La domanda per il riconoscimento dell'assegno unico può essere presentata a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno ed è riferita al periodo compreso tra il mese di marzo dell'anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell'anno successivo.

Come specificato dall'INPS con Messaggio n. 4748/2021, la domanda è presentata dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio, una volta sola per ogni anno di gestione con l'indicazione di tutti i figli per i quali si richiede il beneficio. È possibile aggiungere ulteriori figli per le nascite che dovessero verificarsi in corso d'anno e ferma restando la necessità di aggiornare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per gli eventi sopravvenuti.

Attraverso le FAQ pubblicate il 30 dicembre 2021, l'INPS ha chiarito che la domanda per l'assegno unico deve essere ripresentata anche da chi percepiva l'assegno temporaneo ex DL n. 79/2021, ad eccezione di coloro che hanno diritto al Reddito di cittadinanza che riceveranno l'assegno unico in automatico.

Legenda:

- f: figlio,
- d: figlio disabile
- m: madre.

ISEE	Importi assegno			Maggiorazioni				Maggiorazioni disabilità			
	età f<18	età 18<f>21	età d>21	dal 3° figlio in poi	entrambi genitori lavoratori	età m<21	nucleo con 4 o più figli	età d<18, non autosuff.	età d<18, disabilità grave	età d<18, disabilità media	età 18<d<21
Fino a 15.000	175	85	85	85	30	20	100	105	95	85	80*
20.000	150	73	73	71	24						
25.000	125	61	61	57	18						
30.000	100	49	49	43	12						
35.000	75	37	37	29	6						
Da 40.000	50	25	25	10	0						

Erogazione dell'assegno unico

Il comma 4 dell'articolo 6 prevede che l'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta - anche successiva - in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

Secondo quanto disposto dall'articolo 6, comma 6, D.Lgs n. 230/2021, l'erogazione avviene mediante:

- accredito su IBAN ovvero
- bonifico domiciliato,

fatto salvo quanto previsto all'articolo 7 in caso di nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza.

Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo cordiali saluti

Dott. Ezio Cecconi

Dott. Geremia Cecconi

Dott. Giorgio Linati